



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 25 MAG. 2018 Protocollo N° 205326 Class: C101 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Chiarimenti in merito alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 622/2014 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ai Comuni del Veneto

Alla Città Metropolitana di Venezia

Alle Province del Veneto

e p.c.

all'Assessore all'Ambiente

Con DGR n. 622 del 29 aprile 2014 la Giunta regionale del Veneto ha fornito indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

Sui contenuti della delibera sono pervenuti di recente, allo scrivente Dipartimento, alcuni quesiti che hanno sollevato delle questioni interpretative, in particolare, sul tema dell'assoggettabilità o meno alla procedura di AUA degli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche recapitanti in corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura.

Tale ambiguità interpretativa sorgerebbe, in particolare, relativamente al secondo punto del deliberato che testualmente prevede che "gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non rientrano nella disciplina dell'AUA"; in virtù di tale indicazione ne discenderebbe che tutti i tipi di scarico, sia quelli che recapitano in pubblica fognatura sia quelli che recapitano in corpi recettori diversi, non siano soggetti alla procedura di AUA.

Pur dando atto del tenore forse eccessivamente sintetico del deliberato, si evidenzia, tuttavia, che tale lettura non tiene conto di quanto contenuto nelle premesse della delibera che, come previsto al punto 1 del deliberato, ne costituiscono parte integrante.

Si evidenzia, infatti, che nelle premesse il tema viene trattato in maniera estesa e puntuale e si prevede testualmente che:

- "gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito".

Dipartimento Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792186-2143 – fax 041/2792445-3940

PEC: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



- “per gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura non dovrà essere emesso alcuno specifico atto autorizzativo, bensì solo un consenso/nulla-osta, senza scadenza, rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato, finché non intervengano variazioni significative dello scarico”.
- “per gli scarichi domestici recapitanti in corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura, e segnatamente in corpo idrico superficiale ovvero sul suolo, l'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., così come modificato al punto 6 dalla DGRV n. 842 del 15 maggio 2012, dispone che l'autorizzazione di competenza comunale per lo scarico di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. (abitanti equivalenti) inferiore a 50, può essere compresa nel permesso di costruire, ha validità 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono significative variazioni in generale delle caratteristiche dello scarico”.

Il successivo periodo, che ha generato gli anzidetti dubbi interpretativi, secondo cui “gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non sono dunque soggetti ad autorizzazione; di conseguenza gli stessi non rientrano nella disciplina dell'AUA”, riprodotto come detto sopra *sic et simpliciter* nel deliberato, non va letto come un'ulteriore fattispecie che prevede l'esonero generalizzato dalla procedura dell'AUA per tutte le tipologie di scarichi; ma è, in realtà, meramente riepilogativa dei casi in precedenza considerati:

- gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura;
- gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche che recapitano in pubblica fognatura;
- gli scarichi domestici recapitanti in corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura,

che non sono quindi soggetti alla procedura di AUA.

Nessun riferimento viene fatto invece nelle premesse della delibera agli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche recapitanti in corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura che, pertanto, **sono soggette alla procedura di AUA**.

Al fine, comunque, di eliminare ogni eventuale residuo dubbio in merito alla questione sorta, si comunica che nel sito internet della Giunta Regionale (Percorsi - Ambiente e Territorio), nella pagina riguardante le FAQ in materia di AUA, è riportata una tabella riepilogativa dei contenuti della DGR 622/2014, relativamente alle diverse tipologie di scarico, recante l'indicazione dell'assoggettabilità o meno all'AUA e dei soggetti competenti all'autorizzazione.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Alessandro Benassi

Dipartimento Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792186-2143 – fax 041/2792445-3940

PEC: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>